



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 1369 del 11/05/2023

**OGGETTO: DISCIPLINARE E PROCEDURA IN MATERIA DI
VIDEOSORVEGLIANZA - APPROVAZIONE**

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio

II DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- Delibera di G.C. n. 26 del 26/01/2023 avente ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023 - 2025 – Approvazione";
- Delibera di C.C. n. 89 del 22/12/2022 avente ad oggetto: "artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 N. 267 - Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2023 - 2025 e verifica stato di attuazione documento unico di programmazione 2022 - 2024 (art. 147 ter D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)";
- Delibera di C.C. n. 90 del 22/12/2022 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2023 - 2025";
- Delibera di G.C. n. 1 del 11/01/2023 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 - Approvazione".
- determinazione del Dirigente ad interim del Servizio Polizia Locale n. 106/2023 di adeguamento della microstruttura del Servizio;

VISTI

- il Regolamento UE N. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;
- la Direttiva UE N. 2016/680 del 27 Aprile 2016 recepita dal D.Lgs. 51/2018, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- il D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 51, Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni;
- il "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 Aprile 2010;

VISTO, in particolare, il parere rilasciato dal Garante per la protezione dei dati personali il 27 gennaio 2022 in materia di regolarizzazione dei sistemi di videoripresa, con il quale ha specificato che l'immagine di una persona catturata da una telecamera costituisce certamente un dato personale che deve essere trattato nel rispetto del regolamento europeo sulla protezione dei dati. In tale quadro "i soggetti pubblici possono trattare dati personali ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del RGPD e, dunque, solo se tale trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, oppure quando il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, alla luce di una base giuridica che abbia i requisiti

previsti dal par. 3 del citato articolo. Recenti modifiche normative hanno inoltre specificato, al riguardo, che la base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali e che il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti, ma sempre nel rispetto dell'articolo 6 del Regolamento, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati (art. 2-ter, commi 1 e 1-bis, del Codice, così come emendato dall'art. 9, comma 1, lett. a, nn. 1 e 2, del d.l. n. 139 dell'8/10/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 205 del 3/12/2021);

RICHIAMATO

il vigente Regolamento di Videosorveglianza del Comune di Forlì approvato con Deliberazione del Consiglio n. 38 del 6/06/2022;

VISTA la legge 241/1990 ed in particolare gli articoli riguardanti la disciplina del diritto di accesso;

VISTO il DPR n. 184 del 12/04/2006 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il “Regolamento sulla disciplina del diritto di accesso e del diritto di accesso civico” del Comune di Forlì approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 dell'11/07/2017;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione dei seguenti documenti:

- “Disciplinare per la gestione e l'accesso documentale ai filmati della videosorveglianza”, allegato 1 alla presente determinazione;
- “Procedura per l'esercizio concreto dei diritti degli interessati in materia di dati personali catturati dai sistemi di videosorveglianza urbana ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 51/2018”, allegato 2 alla presente determinazione;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze dei Dirigenti;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 136/2022 con il quale il sottoscritto è stato confermato Dirigente ad interim del Servizio di Polizia Locale;

DATO ATTO che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente;

VISTO l'art. 38 dello Statuto;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di approvare l'allegato 1 “Disciplinare per la gestione e l'accesso documentale ai filmati della videosorveglianza” quale parte integrante della presente determinazione;

- di approvare l'allegato 2 "Procedura per l'esercizio concreto dei diritti degli interessati in materia di dati personali catturati dai sistemi di videosorveglianza urbana ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 51/2018", quale parte integrante alla presente determinazione;
- di dare atto che la presente determinazione non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile a cura del Responsabile del Servizio Economico, Finanziario e Tributi in quanto non presenta riflessi sul bilancio dell'Ente;
- di adottare la modulistica prevista all'interno del "disciplinare per la gestione e l'accesso documentale ai filmati della videosorveglianza" (modello 1 e modello 2);
- di adottare la modulistica prevista all'interno della "Procedura per l'esercizio concreto dei diritti degli interessati in materia di dati personali catturati dai sistemi di videosorveglianza urbana ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 51/2018" (Modulo per l'esercizio dei diritti in materia di dati personali);
- di comunicare la presente determinazione a tutto il personale attraverso apposita circolare interna;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- di dare atto infine che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web del Comune di Forlì nella sezione Amministrazione Trasparente nonché nella sezione dedicata alla videosorveglianza.

Il Dirigente del Servizio

Michele Pini

documento sottoscritto digitalmente